

384/132-1



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182A
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 30.1.1984 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al n.9220 del suo repertorio, in corso di registrazione.

A FAVORE DI

GEMMA LEONARDO, nato in Francavilla Fontana (BR) il 7.8.1928 ed ivi residente alla via Botto s.n., codice fiscale GMM LRD 28MO7 D761L, che ha dichiarato di essere coniugato con CHIATURA ADDOLORATA, nata in Francavilla Fontana il 7.8.1931 e con lui convivente, codice fiscale CHI. M. 31M47 D861L, e di avergli con la stessa in regime di comunione legale dei beni.



CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (codice fiscale 00061820/42), in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27.

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto a GEMMA LEONARDO, che ha accettato ed acquistato, per sè, i suoi eredi ed aventi causa, il

seguente bene immobile:-----

----- OGGETTO -----

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Francavilla Fontana (BR), alla via Boito s.n., lotto 5, palazzina unica, scala E, piano SECONDO, interno SEI (N.6), composto di tre vani utili, accessori e cantina, questa ultima, posta al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno SEI (N.6), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

- L'alloggio confina: a Nord con alloggio interno cinque e vano scala, a Sud con alloggio interno cinque, e vano scala F, ad Est con via Maggi, ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto, salvo altri.-----

- Il vano cantina confina: a Nord con vano scala condominiale, a Sud con cantina interno cinque, ad Est con corridoio comune, ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto.-----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Francavilla Fontana alla partita 4497, foglio 135, mappale N.919/6 via Boito s.n. P.II. - categoria A/3 - classe IV^e - vani 6,00 - RCL. 1248.-----

L'alloggio compravenduto, unitamente al vano cantina, è meglio indicato nella planimetria che è stata alle-



Avv. Prof. Bruno Romano Cataro
NOTAIO

Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. C.F.R. ENR 38116 A182K

Part. IVA 00157850744



Refettorio N. 9220
Riceolta N. 2615

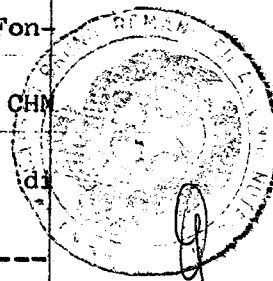
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457. -----

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti: -----

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.3943, in data 30.9.1982, che, in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticerà il presente atto. -----

2) GEMMA LEONARDO, commerciante, nato in Francavilla Fontana (BR) il 7 agosto 1928 ed ivi residente alla via Boito s.n., codice fiscale GMM LRD 28M07 D761L, che dichiara di essere coniugato con CHIANURA ADDOLORATA, casalinga, nata in Francavilla Fontana il 7 agosto 1931 e con lui convivente, codice fiscale CHM DLR 31M47 D761Z, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni. -----

----- PREMESSO -----



- che GEMMA LEONARDO, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Francavilla Fontana alla via Boito s.n., lotto 5, palazzina unica, scala E, piano SECONDO, interno SEI (N.6), composto di tre vani utili, accessori e cantina, ha presentato a suo tempo domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto; -----

Leonardo
Simone
del Foro Brindisi

che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 14 settembre 1982 prot.n.8936, prezzo che è stato riconfermato nella stessa misura già comunicata all'assegnatario con lettera raccomandata del 1.4.1968 prot.3175; -----

- che pertanto, a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978 n.457, il contratto deve considerarsi concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende a GEMMA LEONARDO, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che accetta ed acquista per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Francavilla Fontana (BR), alla via Boito s.n., lotto 5, palazzina unica, scala E, piano SECONDO, interno SEI (N.6), composto di tre vani utili, accessori e canti-



na, quest'ultima posta al piano cantinato dello stesso fabbrica-
to e distinta con il numero interno SEI (N.6), oltre la proprie-
tà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----

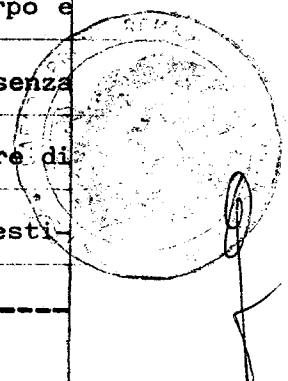
- L'alloggio confina: a Nord con alloggio interno cinque e
vano scala, a Sud con alloggio interno cinque e vano scala F, ad
Est con via Maggi, ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto,
salvo altri. -----

- Il vano cantina confina: a Nord con vano scala condominiale,
a Sud con cantina interno cinque, ad Est con corridoio comune,
ad Ovest con altra proprietà dell'Istituto. -----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è cen-
sito nel N.C.E.U. di Francavilla Fontana alla partita 4497
foglio 135 mappale N.919 sub.6 via Boito s.n. - P.II. categoria
A/3 classe IV° vani 6,00 RCL.1248, in testa all'Istituto, come
da certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Era-
riale di Brindisi. -----

L'alloggio compravenduto, unitamente al vano cantina, è meglio
indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta-
mente dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente
contratto sotto la lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza
obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di
ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere desti-
nato ad uso diverso dall'abitazione. -----





W. H. D. Person
William D. Person
Not Your Beer

10

1

2

ART.3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei



titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre legale documentazione. -----

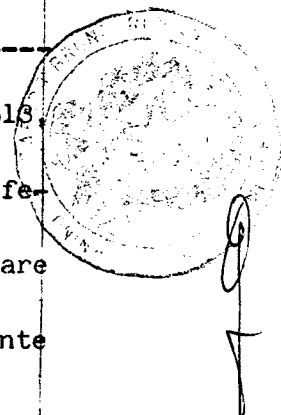
ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513 l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente



dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. --

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubbli-

co. _____

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. _____

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. _____

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. _____

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. _____

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: _____

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto né conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli

interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonché le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo congruaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessa-

zione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

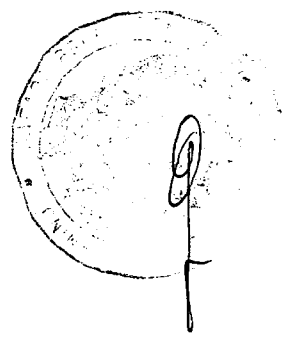
Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente



contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n.513, alla Legge 5 agosto 1978 n.457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore dell'acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscri-

M. Chiodi
Conservatore
del Registro

zioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni
sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio
Bruno Romano CAFARO di Cisternino, che ne autenticerà le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla
facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione
del presente contratto. -----

Brindisi li 30.1.1984



Bruno Romano CAFARO
[Signature]

Repertorio n. 9220

Raccolta n. 2615

----- AUTENTICA DI FIRME -----

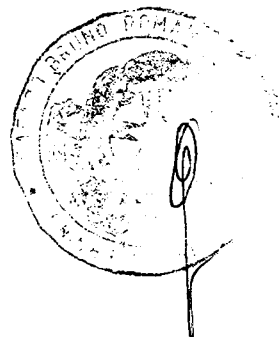
----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; ---

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro
e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi
domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popo-
lari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella



spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.3943 in data 30.9.1982, che, in estratto conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 22.11.1982, registrato in Ostuni il 3.12.1982 al n.437 Mod. II.

2) GEMMA LEONARDO, commerciante, nato in Francavilla Fontana, il 7 agosto 1928 ed ivi residente alla via Boito s.n.; -----

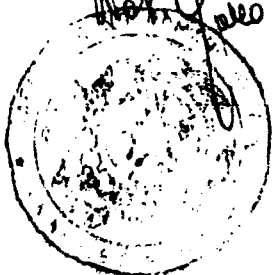
delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li TRENTA GENNAIO MILLENOVECENTOOTTANTAQUATTRO.

Not. G. Bruno


Dir. Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
 Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Esenziale di **Brescia**

ACCERTAMENT
 PROPR ETÀ IMI

Legge 11 agosto
 1943 con D.L.

CO
 di FRANCO

Talloncino
 DE
 SCHEDA

N° 154



Ref. 10220 N. 9220 Allepato "A"

Celli Bertone
Giulio Lombardi

Not. Geo. Bressan

ORIENTE

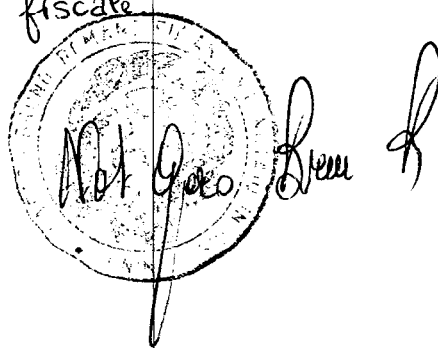


scat. 10

Registrato in Ostuni il 3.2.1984 al n. 352 Mod. II°

è copia conforme all'originale che si rilascia alla parte
in carta semplice per uso fiscale

Brindisi li 15.2.1984



gata al rogito sotto la lettera "A".

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.

PRESZO DELLA COMPRAVENDITA

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.946.000 (Lire UNMILIONE NOVECENTOQUARANTASEI MILA); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero del Conservatore dei RR. II. da ogni sua personale responsabilità al riguardo.

GARANZIE

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di Legge.

PRECISAZIONI GIURIDICHE

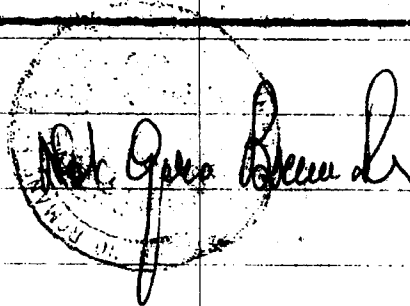
La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio Autenticante.

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevolazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in mate-

ria di edilizia residenziale pubblica.

Si allega copia autenticata della nominata scrittura privata.

Brindisi 3.2.84



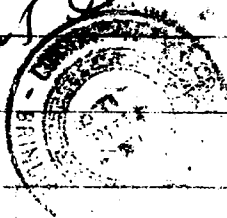
CONS. DI BRINDISI

Formalità 4 FEB. 1984

al N. 2634

223/ particolare

esatte Lire



500
N. 1
Handwritten signature and initials